

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22 comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola (di seguito SRA13) del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; alla conservazione e al ripristino della fertilità del suolo; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati).

Come stabilito al paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento." della scheda di intervento SRA13 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, la Regione Emilia-Romagna attiva con il presente bando solo l'Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22 comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016.

Le disposizioni del DM n. 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D. Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM n. 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di

prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM n. 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti materiali:

- acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno),
- residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006,
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n. 574,
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA13 – Azione 13.1 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA13 – Azione 13.1, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- enti pubblici gestori di aziende agricole.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le imprese soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possono aderire se tra le tecniche cogenti non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA13 – Azione 13.1:

- è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale. Possono usufruire dell'aiuto solo le superfici degli appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% (C03);
- prevede l'utilizzazione degli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (C04).

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

La pendenza media delle superfici inferiore al 10% verrà verificata sulla base dei dati per particella riportati nel GIS terreni dell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Le imprese soggette all'AIA dovranno dimostrare che tra le migliori tecniche disponibili che devono applicare non sono previste quelle che riguardano l'applicazione dei liquami al suolo allegando alla domanda di sostegno una dichiarazione dell'ARPAE.

4. Impegni

L'intervento SRA13 – Azione 13.1 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I pagamenti relativi all'intervento SRA13 – Azione 13.1 “Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016” sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

II.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:

- a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito, con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- e) in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca;
- f) tecniche a bassa emissività per i prati permanenti: iniezione poco profonda (solco aperto) o iniezione profonda (solco chiuso).

II.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili. È richiesto che il percorso effettuato dalle macchine sia documentato dal tracciato GPS o in alternativa si sia provveduto a comunicare agli uffici competenti per territorio, con almeno tre giorni di anticipo, il luogo ed il tipo di distribuzione che si intende eseguire.

II.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/1009.

Altri impegni

II.04 Le informazioni relative alle date di intervento, alle quantità di effluente distribuita, alle attrezzature utilizzate devono essere registrate nella scheda di registrazione delle fertilizzazioni.

Si precisa che l'intervento SRA13 – Azione 13.1 non è vincolato ad appezzamenti fissi. Pertanto, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale.

In allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA13 – Azione 13.1. I beneficiari dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

4.1. Specifiche agli impegni

Gli appezzamenti devono essere individuati compilando la scheda 1 riportata in allegato nonché riportando i confini su mappa di scala adeguata (1:5.000 o 1:10.000).

Con riferimento all'impegno I.02, al fine di garantire pienamente la tracciabilità e la futura controllabilità dell'intervento, il tracciato GPS dovrà essere scaricabile in un formato leggibile dai software in dotazione alla Regione Emilia-Romagna, ad esempio file con estensione .SHP, .KML.

Eventuali altri formati dovranno essere preventivamente concordati, a inizio impegno, con l'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per verificarne l'effettiva leggibilità. Il tracciato GPS relativo agli interventi effettuati deve essere inoltrato all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente entro il 30 ottobre di ogni anno. Per interventi successivi a tale data, il tracciato deve essere inviato entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento.

In alternativa al tracciato GPS, è possibile effettuare la comunicazione preventiva dell'intenzione di effettuare la distribuzione degli effluenti con tecniche che riducono le emissioni di azoto ammoniacale tramite il modello di cui all'allegato 1 al presente bando che dovrà essere inviato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, tramite posta elettronica certificata. Se la distribuzione programmata viene rinviata ad altra data, è necessario avvisare il Settore interessato ed inviare nuovamente la comunicazione. Al fine di monitorare la corretta applicazione dell'impegno, le comunicazioni preventive potranno essere oggetto di verifiche speditive in campo.

Si specifica inoltre che la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM n. 5046/2016 e dal Regolamento regionale n. 3/2017 devono comunque essere effettuate nel rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dallo stesso Regolamento regionale n. 3/2017.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA13 – Azione 13.1 sono indicate nella tabella seguente:

			N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è pari a 100 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA13 – Azione 13.1 è attribuita all'Ambito territoriale e s in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA01 - ACA 1 - produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli e tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento della sostanza organica" del PSR 2014-2020;
- SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci, Azioni 1 e 2;
- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica e tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi biologici" del PSR 2014-2020.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg (UE) n. 2021/2115 (di seguito definiti Eco-schemi o abbreviati in ECO):

- ECO 2 - Ecoschema 2 Inerbimento delle colture arboree, cumulabile solo con Impegno 1.01, lettera b);
- ECO 3 - Ecoschema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico, cumulabile solo con Impegno 1.01, lettera b);
- ECO 4 - Ecoschema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- ECO 5 - Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull'intervento SRA13 – Azione 13.1 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle "Disposizioni comuni".

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni". Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 225.000,00 euro¹.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 "Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento" del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;
2. Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientale assimilabili;
3. Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Nell'applicazione del principio del punto 2., relativo all'abbinabilità di diversi interventi, è richiesto che l'azienda abbia in essere un atto di concessione in corso di validità per gli interventi abbinabili.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle "Disposizioni comuni".

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità		Punteggio
1.	P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria;	75
2.	Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientale assimilabili;	25
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta la priorità indicata in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Principio di selezione (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno	Punteggio di priorità per principio di selezione
	a	b	c= b x a
Principio di selezione 1.	75	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Totale punteggio =A			

La somma del valore ottenuto come riportato in tabella B e del punteggio del principio di selezione 2, indicata in tabella A, costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 3.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile, si procederà a ordinare le domande in modo decrescente sulla base della superficie oggetto di impegno (SOI) correlata al principio di selezione previsto al punto 1., attribuendo una priorità alla SOI dei terreni ubicati nelle Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria/SOI aziendale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è la Dott.ssa Laura Biolchini dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili all'intervento SRA13 – Azione 13.1 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni.

Durante il corso del quinquennio di impegno i terreni interessati, anche in funzione degli avvicendamenti colturali, possono variare nel corso degli anni, ma rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA13 – Azione 13.1 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA13 – Azione 13.1 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per l'intervento SRA 13- Azione 13.1 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità

previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):

- SCHEDA N. 1. – INDIVIDUAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI E DELLE CORRISPONDENTI PARTICELLE OGGETTO D'IMPEGNO.
- SCHEDA N. 2. – SUPERFICI DEGLI APPEZZAMENTI E COLTURA PRATICATA.
- SCHEDA N. 3– REGISTRAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DEI LIQUAMI D'ALLEVAMENTO E DEL DIGESTATO

SCHEDA 1 - Individuazioni degli appezzamenti e delle corrispondenti particelle oggetto d'impegno.

Progressivo	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub.	Superficie	Appezzamento
							(1)	(2)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.								
..								
n								
Superficie totale								

1. Indicare la superficie della particella inclusa nell'appezzamento
2. Utilizzare un codice identificativo numerico od alfa numerico da ripetere se le particelle che compongono l'appezzamento sono più di una.

Istruzioni per la compilazione delle schede

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le informazioni delle quali è richiesta la registrazione.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; l'eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

La corretta compilazione delle schede di campo e la conservazione per tutto il periodo d'impegno della documentazione (tracciati GPS, comunicazioni preventive ed eventuali fatture comprovanti il servizio fornito da terzi per l'utilizzo delle attrezzature) sono la condizione necessaria per dimostrare di aver adempiuto agli impegni previsti dall'intervento SRA 13 – Azione 13.1.

La scheda n° 1 (Particelle/Aspezzamenti) deve essere utilizzata per definire le superfici dei diversi appezzamenti in relazione alle particelle catastali oggetto d'impegno. Dopo l'anno d'avvio se gli appezzamenti non subiscono variazioni la scheda 1 mantiene la sua validità.

La scheda n° 2 (Aspezzamenti/Coltura) deve essere utilizzata per assegnare ai diversi appezzamenti le colture oggetto di coltivazione negli anni. A meno che non si tratti di colture pluriennali che non subiscono modifiche, deve essere aggiornata ogni anno.

La scheda n° 3 (Distribuzioni) deve essere compilata ogni anno con l'elenco cronologico delle distribuzioni effettuate negli appezzamenti.

MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

INTERVENTO SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola – Azione 13.1

DITTA: _____

Regione Emilia-Romagna

SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI

_____ AMBITO DI _____

Oggetto: Comunicazione preventiva relativa alla domanda di sostegno nr. _____

Io sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____ CUA _____

comunico che effettuerò una distribuzione di effluente in data _____ come di seguito specificato (1):

Orario presunto:



mattina



pomeriggio

Riportare le superficie sulle quali si intende effettuare la distribuzione

Provincia	Comune	Foglio	Particelle o PARCELLA	Coltura

Tipo di Effluente:



Liquame



Digestato non palabile

Attrezzatura e tecnica di distribuzione: _____

Numero di telefono (meglio se cellulare) a cui posso essere contattato: _____

Data

Firma

NB: da inviare almeno 3 giorni prima dello spandimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente.

(1) Se la distribuzione programmata viene rinviata ad altra data, anche per cause di forza maggiore, avvisare con i mezzi sopraindicati il Settore interessato e inviare nuovamente la comunicazione.